

ALLEGATO  
C.C.N. 7/2014

*G. Gendini*



provincia di Ascoli Piceno

# **REGOLAMENTO**

## **per la disciplina di occupazione temporanea di suolo pubblico relativo alle attività commerciali**

("Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande" e "negozi di vicinato")

**(procedure, criteri e modalità attuative)**

- Approvato con deliberazione del C.C. n.20 del 10.02.2009, esecutiva;
- modificato con deliberazione del C.C. n.49 del 26.11.2009, esecutiva;
- modificato con deliberazione del C.C. n.07 del 08.02.2012, dichiarata immediatamente eseguibile;

**REGOLAMENTO**  
**per la disciplina di occupazione temporanea di suolo pubblico relativo alle attività**  
**commerciali**  
**(“Pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande” e “negozi di vicinato”)**

# I N D I C E

ART	DESCRIZIONE
1	<b>Oggetto, definizione e tipologie</b>
2	<b>Concessione: richiesta</b>
3	<b>Concessione: iter della pratica</b>
4	<b>Rinnovo e divieto di proroga</b>
5	<b>Revoca, sospensione e decadenza della concessione</b>
6	<b>Caratteristiche e limiti per l'occupazione di suolo con dehors</b>
7	<b>Pubblicità su elementi e componenti i dehors</b>
8	<b>Lavoro nel sito e nel sottosuolo del sito dei dehors</b>
9	<b>Danni arrecati al suolo pubblico o a proprietà private dagli elementi costituenti i dehors</b>
10	<b>Manutenzione degli elementi dei dehors</b>
11	<b>Sanzioni</b>
12	<b>Disposizioni finali e transitorie</b>

**Allegato: SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS COSI' COME DEFINITE DAL REGOLAMENTO DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI DI PUBBLICO ESERCIZIO DI SOMMINISTRAZIONE (DEHORS)**

## Riferimenti normativi principali

- Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- Regolamento Edilizio Comunale;
- D.Lgs del 15 novembre 1993, n° 507 (tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche);
- D.Lgs 30 aprile 1992, n° 285 (codice della strada);
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
- L.R.n.30 del 9 dicembre 2005;
- Delib.G.R. Marche 24 luglio 2006, n. 864.

## Testo vigente con modifiche approvate

### Art.1. OGGETTO, DEFINIZIONE E TIPOLOGIE

1. Il presente regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico o spazio pubblico a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia individuati come "**dehors**". Ai fini del presente regolamento si intende per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", l'individuazione delle aree e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti appartenenti al pubblico demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree mercatali, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi di legge, servitù di passaggio o di uso. **Sono escluse dal presente regolamento le attività che non rientrano nella somministrazione di alimenti e bevande e negozi di vicinato.**<sup>1</sup>
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per **dehors** si intende l'insieme di elementi mobili o smontabili o, comunque, facilmente rimovibili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o privato gravato da servitù di passaggio pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto annesso ad un pubblico esercizio di somministrazione, come definito ai sensi della L.R. n.30/2005 e Delib. G.R.Marche n.864/2006 e alle attività commerciali così come definite ai sensi del D.Lgs. n.114/1998 e L.R. n.26/1999 e s.m.i. Essi non possono surrogare requisiti strutturali obbligatori per il pubblico esercizio e per attività di somministrazioni alimenti, bevande e commercio fisso.
3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, la temporaneità si intende riferita ad un periodo di durata complessiva **non superiore a 360 giorni** decorrente dalla data del rilascio della concessione di occupazione temporanea di suolo pubblico. **Per le attività stagionali il periodo complessivo non può essere superiore al periodo di apertura del pubblico esercizio e dell'attività di commercio fisso.** Tale periodo è individuabile nella comunicazione presentata annualmente prima dell'inizio attività al servizio competente, oppure nel COM.1 relativo all'attività del commercio fisso.
4. Gli elementi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono individuati nel modo seguente:

<b>Tipo 1</b>	tipologia base	<b>tavoli e sedie</b>
<b>Tipo 2</b>	elemento complementare	<b>pedane</b>
<b>Tipo 3</b>	elemento accessorio	<b>elementi di delimitazione</b>
<b>Tipo 4</b>	elemento accessorio	<b>ombrelloni</b>
<b>Tipo 5</b>	elemento complementare	<b>tende a sbraccio</b>
<b>Tipo 6</b>	elemento complementare	<b>strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale</b>
<b>Tipo 7</b>	tipologia base	<b>esposizione merce</b>
5. Gli elementi oggetto dell'elencazione ricorrente al precedente comma ai **tipi 2, 5 e 6**, sono da considerarsi come elementi complementari di struttura o di copertura o riparo della tipologia di base individuata al **tipo 1**, mentre gli elementi elencati ai **tipi 3, 4** sono qualificati quali strutture accessorie, il **tipo 7** è qualificato quale tipologia di base per le attività di commercio fisso.
6. Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di *dehors* devono essere smontabili e rimovibili e caratterizzarsi dall'assenza di alcuna infissione al suolo e, comunque, mantenere le caratteristiche di sicurezza.
7. Per concessione si intende l'atto amministrativo attraverso il quale il titolare del pubblico esercizio o dell'attività commerciale, è autorizzato all'occupazione a titolo temporaneo di una porzione di suolo pubblico e di spazio pubblico al fine di collocarvi elementi di arredo urbano e/o strutture e manufatti per *dehors*.
8. **E' data la possibilità per i negozi di vicinato di poter installare anche ombrelloni oppure tende.**<sup>2</sup>

<sup>1</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

<sup>2</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

## Art.2. CONCESSIONE: RICHIESTA

1. Il titolare di un esercizio pubblico di somministrazione o esercizio commerciale che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, deve ottenere preventiva concessione da parte dell'Amministrazione comunale, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento al presente regolamento di occupazione temporanea di suolo pubblico per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione o per espositori (**tipo 7**) per esercizio commerciale.
2. Al fine di ottenere la concessione di cui al punto precedente, il titolare dell'esercizio deve presentare formale istanza con apposita modulistica, corredata della documentazione specificata nei seguenti commi 3 e 4, con assolvimento dell'imposta di bollo, nei seguenti modi:
  - **presentarla direttamente all'ufficio Protocollo - piano terra della sede comunale - del Comune di Grottammare, sito in Via Marconi n. 50;**
  - **spedirla tramite RACCOMANDATA A.R. indirizzandola al COMUNE - Servizio SVILUPPO ECONOMICO - Via Marconi, 50 - 63013 GROTTAMMARE.**
3. Per l'ottenimento della concessione per l'installazione degli elementi indicati ai tipi 1, 2, 5, 6 (così come definiti dall'art. 1 comma 4), è necessario corredare la formale istanza, da avanzare **almeno 30 (trenta) giorni** prima dell'inizio dei termini di decorrenza dell'occupazione richiesta, ricorrendo alla compilazione e presentazione su apposito modello, con le dichiarazioni nello stesso previste e dalla seguente **documentazione**:
  - a) progetto in tre copie, di norma in **scala 1: 50**, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehors viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi ciclo - pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc. **Con riferimento alle istanze relative alla installazione di dehors rientranti nel tipo 6 (strutture a padiglione temporanee con possibilità di chiusura stagionale), gli elaborati tecnici devono consentire la verifica del rispetto delle norme in materia di sorvegliabilità dei locali ai sensi del d.m. 17.12.1992, n. 564. Gli elaborati dovranno essere redatti da tecnico abilitato alla professione;**<sup>3</sup>
  - b) documentazione fotografiche a colori del luogo ove il dehors dovrà essere installato;
  - c) nulla osta del proprietario o dell'amministratore dell'immobile, qualora la struttura venga posta a contatto dell'edificio, *eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale* ovvero *dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa dal richiedente, relativa all'ottenimento degli stessi nulla-osta;*
  - d) le eventuali autorizzazioni previste, se necessarie, per gli edifici e/o le aree vincolati ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
  - e) asseverazione di tecnico iscritto all'albo circa la conformità degli arredi alla vigente normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, solo per arredi di **tipo 2 (Pedane)** e di **tipo 6 (Strutture a padiglione temporanee)**.
4. Per l'ottenimento della concessione per l'installazione degli elementi indicati ai tipi 1, 3, 4 e 7, (così come definiti dall'art. 1 comma 4) per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali di pubblico esercizio di somministrazione o esercizi commerciali, la formale istanza è avanzata **almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei termini di decorrenza dell'occupazione richiesta**, utilizzando apposito **modello** con le dichiarazioni nello stesso previste, allegando:

<sup>3</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

- n.3 copie di planimetria, redatta e sottoscritta da tecnico iscritto all'Albo, preferibilmente in **scala 1: 50**, con indicata l'area oggetto dell'occupazione e la disposizione degli elementi di *dehors*, foto raffiguranti gli elementi che si intendono utilizzare, alcune immagini, a colori ed in prospettive diverse, illustranti l'edificio prospiciente, le vetrine dell'esercizio e lo spazio antistante da occupare, eventuale nulla osta dei frontisti interessati qualora la struttura venga posta di fronte ad un altro esercizio commerciale;
- dichiarazione redatta e sottoscritta da tecnico iscritto all'Albo circa il rispetto di quanto previsto dal 3° comma dell'art.6.

### Art.3. CONCESSIONE: ITER DELLA PRATICA

1. Il Responsabile di Procedimento del Servizio SVILUPPO ECONOMICO, riceve l'istanza ne cura l'istruttoria preliminare acquisendo ulteriori pareri degli uffici interessati.
2. Il Responsabile di Procedimento valuta la conformità delle richieste attinenti le occupazioni di suolo e spazio pubblico alle norme del presente Regolamento Comunale.
3. Il Responsabile di Procedimento deve acquisire:
  - a) per le **concessioni di cui all'art.2, comma 3, (Tipi 1, 2, 5 e 6)** il dichiarato ed espresso, parere obbligatorio e vincolante:
    - della **Polizia Municipale in merito al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e ricorrenti nel presente Regolamento;**
    - del competente Servizio EDILIZIA PRIVATA per quanto concerne la conformità alle schede applicative del presente regolamento e alle norme edilizie, urbanistiche e paesaggistiche;
  - b) per le **concessioni di cui all'art.2, comma 4, (Tipi 1, 3, 4 e 7)** il dichiarato ed espresso, parere obbligatorio e vincolante:
    - della **Polizia Municipale in merito al rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice della Strada e ricorrenti nel presente Regolamento;**

I pareri di competenza dovranno essere espressi con apposita dettagliata nota entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta da parte del responsabile del procedimento; **i pareri espressi precedentemente all'approvazione del presente regolamento sono da ritenersi privi di efficacia.**
4. Una volta acquisiti i pareri obbligatori di cui sopra, il Responsabile di Procedimento provvede a proporre al Funzionario Responsabile, il rilascio o il diniego motivato della concessione.
5. Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada e all'art. 2 del D.M. 1444 del 2 aprile 1968, le zone di rilevanza storico-ambientale, nelle quali l'occupazione temporanea di carreggiata può essere autorizzata a condizione che non determini l'intralcio alla circolazione, coincidono, con il centro storico di Grottammare, classificato come zona "territoriale omogenea A" dal vigente P.R.G..
6. Considerato che il **rilascio della concessione**, così come previsto dal vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche", è **subordinato** alla presentazione della quietanza relativa all'avvenuto pagamento della somma dovuta nonché, successivamente, per il suo utilizzo, al pagamento entro e non oltre le date stabilite alle scadenze previste, il servizio comunale oppure il concessionario, addetto alla riscossione, dovrà trasmettere, entro e non oltre 5 (cinque giorni), al Servizio Sviluppo Economico:
  - copia della quietanza relativa al pagamento rateale della somma dovuta secondo le modalità previste;
  - comunicare il nominativo del concessionario che non ha provveduto al pagamento alle scadenze previste al fine dell'adozione dei provvedimenti di competenza.

### Art.4. CONCESSIONE: RINNOVO E DIVIETO DI PROROGA

1. La *temporaneità dell'occupazione di suolo pubblico* si intende per una durata complessiva non superiore a 360 giorni nell'anno solare, calcolati a far data dal giorno indicato nella concessione di occupazione di suolo pubblico.
2. La concessione non può essere soggetta a proroga.
3. Allo scadere del termine, l'occupazione di suolo pubblico cesserà e le attrezzature dovranno essere rimosse, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno successivo.
4. L'occupazione di suolo pubblico per *dehors* dovrà essere oggetto di una nuova concessione *previo esperimento delle procedure di cui ai precedenti articoli*.
5. Nel caso in cui la concessione di suolo pubblico per *dehors* non sia più accordata e consentita, le strutture, i beni strumentali e i materiali oggetto dell'occupazione di suolo pubblico devono essere completamente rimossi e l'area dev'essere completamente sgomberata e restituita alle condizioni originarie a spese del concessionario.
6. Qualora sia richiesta una nuova concessione, ove il *dehors* sia quello già concesso (*stessa localizzazione, superficie ed attrezzatura*) e risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente regolamento, una dichiarazione attestante quanto sopra, in calce all'istanza, da parte del titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione o dell'attività di commercio fisso, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata all'articolo 2 commi 3, 4. La presentazione della domanda per ottenere la nuova concessione può essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'inizio dei termini di decorrenza dell'occupazione richiesta.<sup>4</sup>
7. Nel caso il *dehors*, realizzato su concessione permanente già rilasciata di durata pluriennale, non risulti conforme alle tipologie ammesse dal presente regolamento, il concessionario dovrà adeguarsi a quanto previsto dal regolamento stesso, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2011. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione procederà con la revoca della concessione imponendo la rimozione forzata degli elementi e dei manufatti gravanti sul luogo pubblico.
8. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di svolgere controlli sulla conformità del *dehors* installato rispetto al progetto presentato in qualsiasi periodo della durata della stessa.

#### Art.5. REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione di suolo pubblico può essere revocata:
  - a) nel caso in cui la struttura risulti disordinata o degradata per carente od omessa manutenzione, visto quanto disposto dal successivo art.10;
  - b) nel caso in cui la struttura abbia subito modificazioni rispetto al progetto approvato;
  - c) nel caso in cui l'attività nel dehors sia causa di disturbo alla quiete pubblica, previamente accertato dalle autorità competenti fatta salva la possibilità per il concessionario di adeguarsi alla riduzione dell'orario di utilizzo del dehors proposta dal concedente;
  - d) per motivi di interesse pubblico, opportunamente circostanziati.
2. La concessione di suolo pubblico può essere sospesa temporaneamente per interventi pubblici o privati riguardanti manifestazioni, fiere e mercati, opere di pubblico interesse da parte del Comune, di Enti erogatori di servizi pubblici nonché per gli interventi di cui al successivo art.8.
3. La rimozione sarà a cura e spese del titolare della concessione; in caso di inadempienza il concedente attiverà l'esecuzione in danno.
4. La concessione di suolo pubblico incorrerà nella decadenza, senza bisogno dell'emanazione di nessun atto amministrativo, nel caso di mancato pagamento del canone dovuto alle scadenze previste, così come disposto dal vigente Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di

<sup>4</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

spazi ed aree pubbliche; il Servizio addetto alla riscossione (Tributi) oppure il concessionario addetto alla riscossione, dovrà, entro 3 giorni dalla rata scaduta, inviare apposita comunicazione, per adempimenti di competenza ai servizi che hanno espresso il parere (Comando di P.M. e Servizio Edilizia Privata) e, per conoscenza, al servizio Sviluppo Economico.<sup>5</sup>

5. Il provvedimento di revoca o decadenza della concessione impedisce la fruizione per l'anno interessato e la presentazione di richiesta di altra concessione per l'anno solare successivo.

#### Art.6. CARATTERISTICHE E LIMITI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO CON DEHORS

1. L'occupazione di suolo pubblico oggetto del presente regolamento deve realizzarsi normalmente in posizione prospiciente l'esercizio di somministrazione alimenti e bevande o del commercio fisso di riferimento; la localizzazione dovrà caratterizzarsi su una estensione lineare frontale pari alla proiezione dei limiti frontali dell'esercizio.
2. Il limite frontale potrà essere derogato previo nulla-osta della proprietà delle attività economiche e commerciali limitrofe, se esistenti e comunque operanti. Comunque, l'estensione lineare orizzontale massima non potrà essere superiore a 20 (venti) metri lineari ad eccezione di eventuali casi che dovranno essere, di volta in volta esaminati, con apposito atto della Giunta Comunale, previo ulteriore parere del Comando di P.M. e del servizio EDILIZIA PRIVATA. Analogamente spetta alla Giunta Comunale fornire indirizzi amministrativi in relazione a fattispecie non specificatamente disciplinate dal presente regolamento.<sup>6</sup>
3. L'occupazione di suolo per l'installazione e l'allestimento di *dehors* che insista su uno dei lati della piazza, slargo e strada pedonalizzata non potrà avere una profondità superiore al 25% della distanza dell'esercizio rispetto al lato opposto della piazza, slargo, suolo pubblico. Tale disposizione trova applicazione solo nel caso in cui sul lato opposto della piazza, slargo, strada pedonalizzata siano ubicati edifici, fatta salva l'applicazione delle norme relative al codice della strada. Considerando la possibilità che i *dehors* possano essere installati sui lati paralleli della piazza nelle modalità descritte al precedente comma, l'occupazione è consentita a condizione che la misura della profondità di suolo pubblico libero non sia inferiore al 50% della distanza rilevabile tra i lati prospicienti della piazza, slargo e strada pedonalizzata. Nel rispetto dei suddetti limiti, per lo spazio ciclo-pedonale di Viale Colombo, i *dehors* saranno concedibili solo se matureranno una profondità minima di mt. 2,50 e lo spazio concedibile non potrà avere profondità superiore a mt 2.<sup>7</sup>
4. Tra *dehors* esistenti o di progetto, è d'obbligo preservare un passaggio libero da ogni struttura della larghezza minima di 1,50 metri. La distanza dai passi carrai non deve essere inferiore a 1,5 metri.
5. L'occupazione di suolo pubblico, oltre a quanto previsto dal vigente Codice della Strada, non deve interessare in alcun modo gli attraversamenti pedonali né impedire la visibilità del traffico veicolare, né occultare la segnaletica stradale presente; in corrispondenza di intersezioni stradali semaforizzate, inoltre, l'occupazione non deve occultare l'avvistamento delle luci semaforiche e del traffico veicolare.
6. Gli spazi compresi tra l'occupazione e l'esercizio del concessionario devono essere compatibili con le esigenze di salvaguardia della sicurezza pubblica e stradale.
7. Le strutture e i manufatti dei *dehors* devono essere dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici.
8. Per il solo anno 2009 il termine di scadenza ultimo della concessione di occupazione del suolo pubblico temporanea è stabilito nella data del giorno **26 dicembre.**

<sup>5</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

<sup>6</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

<sup>7</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

9. Nei dehors è vietata l'effettuazione di trattenimenti musicali nonché qualsiasi tipo di diffusione sonora se non preceduta da trasmissione di apposita comunicazione alla quale va allegata una relazione di impatto acustico, la quale dovrà essere esaminata dal Servizio Ambiente e, sempre nel rispetto dell'orario stabilito con apposita Ordinanza Sindacale.
10. Al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica, le attività di somministrazione devono cessare, salvo diversa Ordinanza del Sindaco:
- nel periodo dal 16 Maggio al 30 Settembre, nel limite dell'orario comunicato così come previsto dalla vigente normativa;
  - nel periodo dal 1° ottobre al 15 Maggio, alle ore 23,00 mentre nei giorni di venerdì, sabato e domenica alle ore 24,00.
11. Entro 30 (trenta) minuti dalla cessazione dell'attività di somministrazione nei dehors, l'area con le relative attrezzature, deve essere pulita, riordinata e resa inaccessibile e non usufruibile; le responsabilità per eventuale utilizzo improprio, danni a persone e cose, è sempre a totale carico del concessionario.
12. Nei seguenti luoghi, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dal presente regolamento, l'installazione dei dehors e quindi la concessione temporanea di suolo pubblico, potrà essere rilasciata **solo per le seguenti tipologie**, come indicate all'art.1 comma 4, e precisamente:

a) Piazza CARDUCCI e Vie ALIGHIERI – MANZONI e PASCOLI:

Tipo 1	tipologia base	tavoli e sedie
Tipo 3	elemento accessorio	elementi di delimitazione: <b>solo fioriere</b>
Tipo 4	elemento accessorio	ombrelloni
Tipo 7	tipologia base	esposizione merce

b) VECCHIO INCASATO (Paese Alto):

Tipo 1	tipologia base	tavoli e sedie
Tipo 3	elemento accessorio	elementi di delimitazione: <b>solo fioriere</b>
Tipo 4	elemento accessorio	ombrelloni
Tipo 7	tipologia base	esposizione merce

c) CORSO MAZZINI:

Tipo 1	tipologia base	tavoli e sedie
Tipo 3	elemento accessorio	elementi di delimitazione: <b>solo fioriere</b>
Tipo 4	elemento accessorio	ombrelloni
Tipo 5	elemento complementare	tende a sbraccio
Tipo 7	tipologia base	esposizione merce

d) Viale C.COLOMBO, a partire da PIAZZA KURSAAL inclusa, e fino all'inizio della pista ciclabile :

Tipo 1	tipologia base	tavoli e sedie
Tipo 3	elemento accessorio	elementi di delimitazione: <b>solo fioriere</b>
Tipo 4	elemento accessorio	ombrelloni

Nell'intera area della Piazza Kursaal non è ammessa l'installazione di DEHORS di alcun tipo. Ai fini del presente regolamento, non si intende facente parte dell'area della piazza Kursaal il suolo pubblico ubicato a nord e a sud dell'edificio di proprietà comunale denominato "Kursaal", come riportato nell'allegata planimetria.<sup>8</sup>

13. L'installazione di dehors, **escluso il tipo 7 (esposizione merce) E' VIETATA** nel Lungomare A. De Gasperi, dall'incrocio con Via Ballestra fino al confine con San Benedetto del Tronto.

14. L'osservanza delle norme igienico - sanitarie, anche relative all'occupazione dell'area di somministrazione

<sup>8</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

<sup>9</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

alimenti e bevande sono di esclusiva competenza dell' ASUR.

15. Nei dehors è vietata l'installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.
16. **Gli espositori per merce potranno essere posizionati solo negli orari di apertura dell'esercizio così come comunicato dall'interessato e come disposto con apposita ordinanza sindacale emessa ai sensi dell'apposita legge regionale.<sup>9</sup>**

#### **Art.7. PUBBLICITA' SU ELEMENTI E COMPONENTI I *DEHORS***

1. Sugli elementi componenti i *dehors* sono ammessi i mezzi pubblicitari aventi le caratteristiche proprie delle insegne di esercizio, non luminosi né illuminati, collocabili sulle strutture indicate all'articolo 1 comma 4.

#### **Art.8. LAVORI NEL SITO E NEL SOTTOSUOLO DEL SITO DEI *DEHORS***

1. Ad ulteriore specificazione, nei casi previsti dall'art.5 comma 2 e nei casi in cui debbano eseguirsi interventi manutentivi, non realizzabili con soluzioni alternative, dal condominio o dalla proprietà ove insiste l'occupazione, il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozione a carico dei concessionari.

#### **Art.9. DANNI ARRECATI AL SUOLO PUBBLICO O A PROPRIETA' PRIVATE DAGLI ELEMENTI COSTITUENTI I *DEHORS***

1. Qualsiasi danno derivante dalla occupazione di suolo pubblico e dagli elementi esposti, a cittadini, al suolo pubblico stesso o a proprietà private, deve essere risarcito dai concessionari.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature e al patrimonio verde o altra pubblica proprietà, gli uffici municipali competenti (Manutenzione e Patrimonio) provvederanno a determinare il danno patito e richiedere l'indennità economica, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla vigente legislazione.

#### **Art.10. MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI DEI *DEHORS***

1. Tutte le componenti degli elementi costituenti i *dehors* devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali, in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza, di decoro e non devono essere adibite ad uso improprio.
2. E' fatto obbligo ai titolari di concessione di mantenere i manufatti ed i loro accessori sempre in perfetta efficienza tecnico-estetica. In caso di inottemperanza, nel rispetto di quanto previsto dall'art.5, l'Amministrazione Comunale, e nel caso che il concessionario non provveda immediatamente allo sgombero, potrà procedere alla rimozione coatta di tutte le attrezzature deteriorate, con successivo, conseguente addebito a carico del concessionario, delle spese relative.

#### **Art.10 bis . AUTORIZZAZIONE ALL'INSTALLAZIONE DI *DEHORS*.**

1. E' soggetta ad autorizzazione, fatti salvi i diritti dei terzi, l'installazione temporanea di dehors su area privata di pertinenza di esercizi pubblici per le seguenti tipologie previste dall'articolo 1, comma 4, del presente regolamento:
  - tipo 3 - elementi di delimitazione (solo se in continuità con spazi pubblici);
  - tipo 6 - strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale.
2. E' soggetta ad autorizzazione l'installazione temporanea di dehors su spazi pubblici già oggetto

di concessione permanente per tutte le tipologie previste dall'articolo 1, comma 4, del presente regolamento.

3. Alla installazione temporanea di dehors prevista dai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, tutte le norme del presente regolamento.<sup>10</sup>

#### Art.11. SANZIONI.

1. Per l'occupazione abusiva di suolo pubblico o spazio pubblico con dehors o per l'occupazione in difformità alle prescrizioni dettate nel provvedimento concessorio si applicano le sanzioni previste dall'art. 20 del D.lgvo n. 285 del 30.4.1992 (Codice della Strada).
2. Per le violazioni alle norme del presente Regolamento in ordine alle quali non e' prevista alcuna specifica sanzione da Leggi ed altri Regolamenti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €.**80,00 (ottanta)** a €.**500,00 (cinquecento)**. In caso di reiterazione si applica la sanzione da €.**160,00 (centosessanta)** a €.**500,00 (cinquecento)**.
3. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi si applicano le seguenti sanzioni:
  - o per le attività di somministrazione alimenti e bevande, quelle previste dalla Legge Regionale n. 30/20005, considerato che la concessione di occupazione di suolo pubblico temporanea tramite "dehors" è "ampliamento della superficie dell'attività principale svolta" (vedi punto 11 - Parte seconda Delibera G.R.Marche n.864/2006).
  - o per le altre attività commerciali quelle previste dal D.Lgs. n.114/1998.
4. Sono fatte salve le sanzioni in materia urbanistico-edilizia di competenza del Servizio Edilizia Privata.

#### Art.12. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Si provvederà ad integrare il presente regolamento, entro il 30.06.2014, mediante l'individuazione, di concerto con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, delle tipologie di dehors ammissibili al fine di salvaguardare i valori storici e paesaggistici delle aree comunali più sensibili nonché il decoro urbano. E' ammesso il rinnovo delle concessioni scadute per l'anno 2014, nell'intesa che il rinnovo per l'anno 2015 è subordinato all'avvenuto adeguamento alle tipologie che saranno come sopra individuate ed approvate.<sup>11</sup>
3. Nel caso di mancato adeguamento entro i termini previsti, l'Amministrazione Comunale procederà alla diffida e successiva revoca della concessione.
4. L'Amministrazione Comunale si riserva di apportare modifiche al presente regolamento per quelle "Aree Sensibili" dove la concomitanza di vari fattori influiscono o possono influire sulla qualità di vita dei residenti, in particolare, per assicurare la quiete, la salubrità e la sicurezza pubblica. Ai fini della individuazione delle aree sensibili vanno presi in considerazione uno o più dei seguenti principali elementi di caratterizzazione:
  - a. **Carico urbanistico;**
  - b. **Densità abitativa;**
  - c. **Presenza di strutture ricettive;**
  - d. **Flussi turistici e attività commerciali in esercizio nelle ore antimeridiane, pomeridiane, serali e notturne;**
  - e. **Piazze, slarghi, strade, luoghi ampi e attrezzati per l'uso ciclo-pedonale;**
  - f. **Traffico veicolare di sosta e scorrimento.**

In tali aree le attività di somministrazione possono essere disciplinate prevedendo orari antimeridiani, pomeridiani

<sup>10</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009

<sup>11</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 8 febbraio 2012 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. xx del 26 marzo 2014

e notturni che favoriscano la quiete, la salubrità e la sicurezza pubblica. L'area occupata deve essere resa inaccessibile e non usufruibile oltre l'orario consentito.

5. Quanto previsto dal precedente comma 4 può essere adottato con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.
6. Il Responsabile del servizio Sviluppo Economico, entro e non oltre 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, dovrà predisporre ed approvare con propria "determinazione" la modulistica prevista per la presentazione della domanda di occupazione temporanea di suolo pubblico per gli elementi così come classificati dall'art.1 e, precisamente:

a) **Modello da utilizzarsi per :**

Tipo 1 - *tavoli e sedie*

Tipo 2 - *pedane*

Tipo 5 - *tende a sbraccio*

Tipo 6 - *strutture a padiglione temporanee, con possibilità di chiusura stagionale;*

b) **Modello da utilizzarsi per:**

Tipo 1 - *tavoli e sedie*

Tipo 3 - *elementi di delimitazione*

Tipo 4 - *ombrelloni*

Tipo 7 - *esposizione merce*

e potrà apportare modifiche ai modelli di domanda di cui sopra, per sopravvenute novità legislative e regolamentari.

## **ALLEGATO**

**SCHEDE APPLICATIVE PER LA PROGETTAZIONE E L'INSTALLAZIONE DEI MANUFATTI CHE  
COMPONGONO LE TIPOLOGIE DI DEHORS**

### **INDICE**

#### **1 TAVOLI E SEDIE**

1.1.1 **DEFINIZIONE - FINALITA'**

1.1.2 **OCCUPAZIONE**

1.1.3 **FORMA, MATERIALI E COLORI**

1.1.4 **BANCONE ESTERNO E SGABELLI**

#### **1.2 PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI**

1.2.1 **DEFINIZIONE**

1.2.2 **DIVIETI**

1.2.3 **OCCUPAZIONE**

1.2.4 **INDICAZIONI PARTICOLARI**

1.2.5 **SICUREZZA**

1.2.6 **FORMA, MATERIALI E COLORI**

#### **1.3 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE**

1.3.1 **DEFINIZIONE**

1.3.2 **FINALITA'**

1.3.3 **TIPOLOGIE PREVISTE**

1.3.4 **OCCUPAZIONE**

1.3.5 **DIMENSIONI**

*Altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, ( $H_{max,i}$ )*

*Recinzioni*

*Paraventi*

1.3.6 **PUBBLICITA'**

1.3.7 **MANUTENZIONE**

1.3.8 **RIMOZIONE**

1.3.9 **FORMA, MATERIALI E COLORI**

1.3.10 **SICUREZZA**

#### **1.4 OMBRELLONI**

1.4.1 **DEFINIZIONE**

1.4.2 **OCCUPAZIONE**

- 1.4.3 PUBBLICITA'
- 1.4.4 SICUREZZA
- 1.4.5 FORMA, MATERIALI E COLORI
- 1.5 TENDE A SBRACCIO
  - 1.5.1 DEFINIZIONE
  - 1.5.2 FINALITA'
  - 1.5.3 DIVIETI
  - 1.5.4 OCCUPAZIONE
  - 1.5.5 MODALITA' DI POSA
  - 1.5.6 DIMENSIONI
  - 1.5.7 PUBBLICITA'
  - 1.5.8 FORMA, MATERIALI E COLORI
  - 1.5.9 CENTRO STORICO
- 1.6 STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA STAGIONALE [GAZEBO]
  - 1.6.1 DEFINIZIONE
  - 1.6.2 DIVIETI
  - 1.6.3 OCCUPAZIONE
  - 1.6.4 FORMA, MATERIALI E COLORI
  - 1.6.5 REQUISITI IGIENICO SANITARI
  - 1.6.6 SICUREZZA
- 1.7 IMPIANTI TECNOLOGICI
  - 1.7.1 ILLUMINAZIONE
  - 1.7.2 RISCALDAMENTO
- 1.8 ESPOSITORI MERCE (per negozi vicinato)

## 1 TAVOLI E SEDIE

### 1.1.1 DEFINIZIONE - FINALITA'

L'occupazione con tavoli e sedie priva di copertura rappresenta la soluzione minima di struttura finalizzata al servizio di somministrazione all'aperto ed è da considerarsi come l'unica soluzione ammessa per i percorsi porticati e le gallerie con gli accessori quali fioriere e/o elementi di delimitazione.

### 1.1.2 OCCUPAZIONE

Tavoli e sedie non devono fuoriuscire dallo spazio concesso per l'occupazione, il quale deve essere obbligatoriamente delimitato con gli elementi di cui al successivo punto 1.3.3.

L'occupazione può essere effettuata sia rasente il muro che al margine del marciapiede o in adiacenza alle colonne/pilastrini se trattasi di spazio porticato. In ogni caso deve essere garantita una larghezza libera per il transito pedonale non inferiore a mt. 2,00. Nel caso di occupazione su marciapiede o slarghi esterni allo spazio porticato, al fine di garantire il collegamento tra l'area sottostante il portico e l'area esterna:

- sono vietate le occupazioni sulle superfici antistanti i passaggi o gli ingressi pedonali e che contemporaneamente interessano uno o più archi del porticato e che interessano l'intera sezione del marciapiede o dello slargo;
- in presenza di occupazione con estensioni superiori ai mt. 15 le stesse dovranno essere interrotte da uno spazio di almeno mt. 1,50 in corrispondenza di uno qualsiasi dei varchi interessati.
- In presenza di occupazioni su pubbliche strade gravanti su aree destinate a posteggio auto, l'area dovrà essere interrotta ad intervalli di mt. 3 durante la stagione estiva.

### 1.1.3 FORMA, MATERIALI E COLORI

Le tipologie ed i colori di tali elementi sono liberi.

Nel centro storico, zona A del vigente P.R.G., sono da privilegiare arredi mobili in legno (tipo bambù o midollino), metallo adottando strutture leggere, forme e materiali tradizionali e con colori e toni in armonia con il contesto architettonico e l'arredo urbano pubblico. Al fine di accrescere l'attrattiva e l'eleganza dei luoghi storici della città, i titolari delle attività dovranno privilegiare l'uso di tovaglie e copri tovaglie in tessuto.

### 1.1.4 BANCONE ESTERNO E SGABELLI

Per analogia di funzione rientrano in questa tipologia e ne seguono le prescrizioni anche i banchi esterni e

gli sgabelli.

## **1.2 PEDANE, PAVIMENTAZIONI, TAPPETI E ZERBINI**

### **1.2.1 DEFINIZIONE**

L'oggetto riguarda materiali o manufatti, facilmente amovibili e appoggiati semplicemente al suolo.

Dette sistemazioni potranno essere a raso o sopraelevate (pedane).

Si intendono per pavimentazioni a raso quelle realizzate con uno strato di ghiaia, o con piastrelle di tipo leggero, posate a secco su letto di sabbia (di norma in parchi o giardini).

Si intendono per pavimentazioni sopraelevate quelle costituite da strutture modulari mobili.

### **1.2.2 DIVIETI**

La manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento, posa fissa di materiali e pavimentazioni è ovunque vietata.

Sono vietate di norma le pedane ovunque sia presente una pavimentazione pubblica di valore artistico e ambientale, salvo in situazioni particolarmente disagiate. Inoltre, è vietata la copertura di chiusini, botole, griglie di aerazione. E' vietato il taglio e la costipazione di radici affioranti.

### **1.2.3 OCCUPAZIONE**

Pedane, pavimentazioni e gli eventuali elementi posti a protezione e delimitazione non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

### **1.2.4 INDICAZIONI PARTICOLARI**

La pavimentazione a raso è consentita esclusivamente sulle aree sterrate. In presenza di alberature le piastrelle dovranno essere opportunamente distanziate fra loro al fine di garantire lo scambio idrico - gassoso dell'apparato radicale.

### **1.2.5 SICUREZZA**

Le pedane e le pavimentazioni modulari sopraelevate dovranno avere altezza minore o uguale a cm. 15 salvo casi particolari (es. portici con dislivello superiore rispetto alla quota stradale) e dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo dovrà essere realizzato all'interno dell'area occupata.

Le pedane e le pavimentazioni sopraelevate devono essere opportunamente delimitate. Tappeti e zerbini, se isolati, debbono essere opportunamente protetti alle testate da vasi e fioriere in modo da non costituire pericolo alla circolazione.

### **1.2.6 FORMA, MATERIALI E COLORI**

Le pedane devono essere a struttura modulare facilmente smontabile (pavimenti galleggianti, quadrotti in legno ad incastro, o simili). Ogni modulo non potrà avere dimensioni superiori a mq 5. Nelle zone storiche le pedane devono essere stilisticamente inserite e poco invasive.

Per il rivestimento delle pedane è obbligatorio l'uso di parquet, lastre di rame, piombo, acciaio trattato non lucido, gomme o altro materiale sintetico purché texturizzato (non liscio).

Nel caso di utilizzo di altri tipi di rivestimento della pedana così come per i tappeti e zerbini, i colori devono essere accordati con quelli dei materiali dell'intorno.

E' vietato l'utilizzo di moquette per il rivestimento delle pedane.

## **1.3 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE**

### **1.3.1 DEFINIZIONE**

Si intende per elemento di delimitazione qualsiasi manufatto atto ad individuare gli spazi in concessione rispetto al restante suolo pubblico.

### **1.3.2 FINALITA'**

Tali manufatti vengono utilizzati al fine di evitare che persone o cose fuoriescano dall'area in modo disordinato.

Le fioriere sono utilizzate a scopo ornamentale e/o per delimitare occupazioni di spazio pubblico per esercizi di somministrazione.

### 1.3.3 TIPOLOGIE PREVISTE

Manufatti adottabili:

- a) fioriere
- b) recinzioni quali cordoni, balaustre, pannelli paravento o simili.

La linea di delimitazione dell'area di occupazione deve essere sempre costituita da una sola fila di elementi, necessariamente uguali fra loro. Qualora il concessionario usufruisca di due aree distinte, queste dovranno avere gli stessi elementi di delimitazione.

### 1.3.4 OCCUPAZIONE

La posa di vasi o di fioriere a scopo ornamentale, ossia non collocate a delimitazione di un'area più estesa, potrà essere autorizzata solo rasente al muro dello stabile, purché rimangano liberi mt. 2,00 per il transito pedonale.

Occupazioni con elementi a delimitazione di spazi pubblici destinati alla somministrazione:

- a) i manufatti non devono debordare dall'area di concessione;
- b) per l'occupazione avente sporgenza fino a mt. 1,50 può essere autorizzata la posa solo alle testate e non lungo il fronte;
- c) per evitare situazioni di abbandono e di degrado nel caso di non utilizzo dell'occupazione, il titolare della concessione deve garantire, comunque, il costante livello di manutenzione e di decoro degli elementi posti a delimitazione dell'area;

### 1.3.5 DIMENSIONI

**Altezza massima delle fioriere, comprensiva delle essenze a dimora, ( $H_{max,t}$ ):**

- Le fioriere poste a delimitazione di occupazione di aree collocate verso il bordo del marciapiede dovranno avere altezza massima  $H_{max,t} \leq$  mt. 1,20

**Recinzioni:**

- Le recinzioni devono garantire la percezione visiva complessiva del contesto urbano specifico. Se costituite da uno o più telai accostati, devono avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere prevalentemente trasparenti (trasparenza minimo 40% della superficie complessiva).

**Paraventi:**

- I paraventi devono avere altezza massima di mt. 1,60. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti. Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione, per la parte inferiore (fino all'altezza di 110 cm) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per le recinzioni. Sono ammessi rampicanti su graticci esclusivamente al di fuori del centro storico a patto che non superino le dimensioni stabilite nel punto precedente.

### 1.3.6 PUBBLICITA'

La pubblicità è consentita nel rispetto di quanto di seguito stabilito:

- a) le fioriere ad uso privato non devono avere scritte pubblicitarie;
- b) i paraventi e gli altri tipi di recinzione possono riportare solo il nome o il logo dell'esercizio, purché di dimensione non superiore al 10% della superficie di ciascun manufatto.

### 1.3.7 MANUTENZIONE

I vasi devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque, mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti; si consigliano essenze autoctone

### 1.3.8 RIMOZIONE

Le fioriere abbandonate, rotte, con essenze morte, devono essere immediatamente rimosse da parte di coloro che le hanno posizionate.

### 1.3.9 FORMA, MATERIALI E COLORI

In linea generale si predilige l'uso di materiali naturali e/o metallici con finitura opaca di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

Le fioriere devono adottare forme e materiali tradizionali (*legno trattato, cotto, cemento colorato o in pasta pigmentata, lamiera di rame, piombo, acciaio non lucido*). E' vietato l'uso di fioriere in materiale plastico.

### 1.3.10 SICUREZZA

Gli appoggi al suolo non dovranno costituire intralcio o pericolo alla circolazione pedonale e dovranno

garantire una buona stabilità del manufatto.

I vetri dovranno essere antisfondamento, è ammesso l'uso del policarbonato.

## **1.4 OMBRELLONI**

### **1.4.1 DEFINIZIONE**

Struttura portante con copertura in tela fornita di un solo punto di appoggio al suolo, di forma poligonale, quadrata o rettangolare.

### **1.4.2 OCCUPAZIONE**

La proiezione al suolo degli ombrelloni non deve superare i limiti dell'area data in concessione.

### **1.4.3 PUBBLICITA'**

La pubblicità è consentita nel rispetto di delle seguenti prescrizioni:

- a) *nel centro storico sono vietate scritte Pubblicitarie;*
- b) *fuori dal centro storico sono consentite scritte riportanti solo il nome o il logo dell'esercizio riportato nella parte esterna inferiore di dimensione contenuta, salvo diverse indicazioni previste in appositi piani di zona.*

### **1.4.4 SICUREZZA**

Gli ombrelloni devono essere ancorati ad appositi basamenti. Le punte delle stecche devono avere un'altezza minima di mt. 2,30 dal suolo.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento; analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

### **1.4.5 FORMA, MATERIALI E COLORI**

Nel centro storico è obbligatoria una tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale o in metallo verniciato, con telo chiaro e in doppio cotone impermeabilizzato.

## **1.5 TENDE A SBRACCIO**

### **1.5.1 DEFINIZIONE**

Uno o più teli retraibili in tessuto o materiali similari, posti all'esterno degli esercizi commerciali, privi di punti di appoggio al suolo, semplicemente agganciati alla facciata.

### **1.5.2 FINALITA'**

Le tende devono essere idonee a proteggere dal sole e dalle intemperie, in condizioni di sicurezza.

### **1.5.3 DIVIETI**

Le tende aggettanti sono di norma vietate nelle strade non pedonali senza marciapiedi, a meno che non siano compatibili con le situazioni locali.

### **1.5.4 OCCUPAZIONE**

L'occupazione deve realizzarsi di norma in corrispondenza dell'esercizio del concessionario, previo nulla-osta della proprietà o dell'amministrazione dello stabile.

- *Sui marciapiedi aventi larghezza inferiore a mt. 2,50 vi deve essere una distanza minima di mt. 0,40 tra il bordo esterno della tenda e la verticale innalzata dalla cordonatura dei marciapiedi.*
- *Sui marciapiedi aventi larghezza uguale o superiore a mt. 2,50 la distanza tra il bordo esterno della tenda solare e la verticale innalzata dalla cordonatura del marciapiedi non dovrà essere inferiore a mt. 1,20.*

Per la sistemazione dei tavoli e delle sedie valgono inoltre le prescrizioni di cui al punto **1.1.2.**

### **1.5.5 MODALITA' DI POSA**

E' sempre necessario tener conto dei criteri di rispetto delle aperture o delle campiture esistenti, sia sulle facciate che sugli elementi architettonici decorativi.

Nelle nuove costruzioni le tende saranno collocate negli spazi all'uopo riservati e previsti in sede di progettazione delle facciate.

Nelle costruzioni esistenti:

- a) ovunque sia possibile le tende, sia aperte che chiuse, dovranno essere comprese nella luce interna di ogni singola vetrina;
- b) ove non sia possibile, i punti di aggancio possono essere previsti immediatamente in adiacenza delle aperture delle vetrine (sporgenza max cm. 15);
- c) tende solari sovrapposte a più luci di vetrine possono essere concesse solo a copertura di occupazioni del suolo per esercizi di somministrazione. Nelle aree e negli edifici vincolati queste potranno essere concesse previo benestare dell'Ente preposto al vincolo e/o a seguito di un regolamento specifico di zona;
- d) laddove le facciate presentino particolari rivestimenti in cotto, pietra o altri materiali di pregio sono vietate installazioni che comportino manomissioni di facciata. Sono altresì vietate le manomissioni di elementi di decoro.

#### **1.5.6 DIMENSIONI**

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,30. Potrà essere consentita la presenza di mantovane frontali e laterali purché siano ad una distanza minima dal suolo di mt. 2,10.

Sporgenza della tenda (*misurata nella sua proiezione al suolo*) non potrà essere superiore alla profondità dello spazio pubblico concesso e comunque non potrà eccedere mt. 3,50.

#### **1.5.7 PUBBLICITA'**

La pubblicità è consentita nel rispetto delle disposizioni secondo quanto di seguito stabilito:

- a) sui manufatti è consentito solo il nome e/o al logo dell'esercizio da posizionare sulle mantovane;
- b) nel caso in cui non sia possibile tale collocazione, nelle nuove tende, essa va prevista nella parte estrema inferiore con una dimensione contenuta e proporzionata.

#### **1.5.8 FORMA, MATERIALI E COLORI**

La forma tipica della tenda a sbraccio consiste in un telo inclinato verso l'esterno.

Dovranno essere utilizzati materiali quali: tela, tessuto acrilico per il centro storico, anche PVC per il restante territorio.

Nel centro storico sono obbligatori i colori costituenti la gamma rappresentata dalle cartelle cromatiche realizzate a corredo del *piano particolareggiato e di recupero* del vecchio incasato. Le tende dovranno essere in tinta unita o rigate con bande larghe di uguale dimensione. Differenti colorazioni potranno essere richieste su indicazione o previo accordi con l'Amministrazione comunale.

#### **1.5.9 CENTRO STORICO**

Nel Centro Storico devono essere rispettate le disposizioni delle norme tecniche d'attuazione della relativa disciplina particolareggiata.

### **1.6 STRUTTURE A PADIGLIONE TEMPORANEE CON POSSIBILITA' DI CHIUSURA STAGIONALE [GAZEBO]**

#### **1.6.1 DEFINIZIONE**

Strutture composite da utilizzarsi esclusivamente per la sosta ed il consumo che, seppure rispondenti ai requisiti della temporaneità, possono essere chiuse perimetralmente da paraventi e balaustre, così come previsti al precedente paragrafo 1.3.. Sui paraventi e sulle balaustre come sopra definiti potranno essere installate superfici non rigide, trasparenti e ritraibili per chiudere le strutture in particolari condizioni climatiche:

#### **1.6.2 DIVIETI**

E' vietata ogni infissione al suolo ed alla parete dell'edificio di pertinenza.

#### **1.6.3 OCCUPAZIONE**

Tali strutture sono di norma da considerarsi come manufatti autonomi da collocarsi ad una distanza minima dall'edificio di pertinenza pari alla larghezza del marciapiede se esistente (sia esso sopraelevato o a raso con pavimentazione differenziata rispetto alla carreggiata), per consentire il passaggio pedonale e/o per non occultare eventuali grate di aerazione presenti sul marciapiede stesso e/o per consentire il mantenimento dei requisiti di aerazione e illuminazione dei locali retrostanti.

Nel caso di presenza di marciapiede sopraelevato di larghezza tale da consentire la coesistenza del manufatto e del percorso pedonale, il manufatto stesso può essere collocato in aderenza alla facciata a condizione che venga comunque garantita una striscia libera di almeno 2 metri di larghezza a partire dal filo

esterno del marciapiede. Nei casi di occupazione di suolo pubblico in slarghi, piazze o in strade pedonalizzate e nei casi in cui è possibile traslare il marciapiede esistente, può essere consentita la posa del manufatto in aderenza ad un edificio compatibilmente con le percorrenze pedonali in essere, a condizione che la struttura occupi un tratto omogeneo della facciata e non interessi quindi porzioni di facciate con caratteri architettonico-formali non omogenei e/o allineamenti diversi.

L'occupazione della sede stradale deve essere tale da mantenere liberi, in carreggiata, gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso (ambulanza, vigili del fuoco) e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e, comunque, detti spazi non devono essere inferiori a metri lineari 3,50 salvo deroghe espressamente concordate con i Vigili del Fuoco.

#### **1.6.4 FORMA, MATERIALI E COLORI**

Le forme prescritte sono quelle che si ricollegano all'architettura tradizionale delle serre e delle verande con copertura a falde inclinate, a tetto piano; la struttura deve essere metallica e risultare il più possibile trasparente; i montanti metallici devono essere a sezione contenuta; sono vietati gli allumi anodizzati (oro, argento, bronzo). Nei parchi e giardini sono consentite anche strutture in legno.

In casi particolari, possono essere presentati progetti innovativi non contemplati nel presente regolamento sia per forma, materiali e colori, a condizione che risultino giustificati dalla particolarità del sito in cui vanno a collocarsi e comunque concordati preventivamente con l'Amministrazione comunale.

Per le coperture:

- Presso il nuovo incasato [borgo ottocentesco] è vietato l'allestimento di padiglioni temporanei lungo l'asse urbano pedonale di corso Mazzini, l'asse Ciclo-pedonale di Viale Colombo, sulla Piazza Kursaal. Le coperture sono consentite in aree limitrofe individuate nel medesimo ambito, considerato che trattasi di strutture temporanee. Occorre tenere conto del contesto architettonico e dell'edificio di pertinenza. E' necessario l'utilizzo dei seguenti materiali: rame, piombo, vetro, telo plastificato e non. La cromia dovrà essere concordata, preventivamente, con il Servizio Edilizia Privata.
- *nelle restanti zone della città* i materiali e colori da utilizzare, vanno considerati in rapporto all'edificio di pertinenza e all'ambiente circostante.

#### **1.6.5 REQUISITI IGIENICO SANITARI**

##### **1.6.5.1. Conformazione e materiali dei dehors**

Poiché il dehors surroga di fatto esclusivamente solo la funzione della sala di sosta o da pranzo, esso deve essere dotato dei corrispondenti requisiti di igienicità delle superfici e, in particolare, di pareti e pavimento costruiti o rivestiti di materiale facilmente lavabile.

##### **1.6.5.2 Eventuali altri requisiti igienico-sanitari**

L'osservanza delle norme igienico-sanitarie relative all'occupazione dell'area di somministrazione alimenti e bevande sono di esclusiva competenza dell' ASUR .

#### **1.6.6 SICUREZZA**

Tali strutture dovranno ottemperare alle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.

### **1.7 IMPIANTI TECNOLOGICI**

#### **1.7.1 ILLUMINAZIONE**

Eventuali corpi illuminanti ad integrazione delle strutture definite nei punti che precedono (recinzioni, coperture a capanno, padiglioni, ecc) dovranno essere inseriti armonicamente nelle strutture stesse e studiati in modo che l'illuminazione non disturbi con la percezione dell'ambiente circostante e non prevalga sull'illuminazione pubblica.

La posa dell'impianto elettrico è autorizzabile a condizione che le luci non siano in contrasto e/o di interferenza con le segnalazioni semaforiche e non arrechino danno ai conducenti di autoveicoli.

L'impianto elettrico dovrà essere realizzato in conformità con le norme CEI vigenti e al D.P.R. 547/55; l'impianto dovrà essere a regola d'arte e conforme alla legge 46/90 art. 9 e succ. modificazione ed integrazioni (DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37).

I faretti a parete dovranno essere realizzati con apparecchi di tipo stagno, di uguale foggia rispetto alle luci esistenti sulla facciata dell'immobile, inoltre dovranno essere posizionati al di sopra delle vetrine in numero non superiore a 2 per vetrina e non dovranno sporgere oltre m.0,50. Lanterne e appliques possono essere installate ai lati delle vetrine solo in presenza di marciapiedi e non dovranno avere una sporgenza superiore a m.0,60 e altezza superiore a m.2,20.

### **1.7.2 RISCALDAMENTO**

Per il riscaldamento invernale possono essere autorizzati irradiatori di calore, alimentati da combustibile gassoso con bombole di capacità non superiore a 10/15 Kg in spazi aperti e ben aerati (portici o comunque spazi in cui la superficie verticale aperta sia superiore alla superficie di pavimento coperta).

Gli irradiatori di calore dovranno essere certificati secondo le norme CE, con omologazione che attesti la conformità del prodotto. Essi dovranno essere collocati in maniera tale da non costituire intralcio e/o pericolo per gli utenti.

### **1.8 ESPOSTORI MERCE (per negozi di vicinato)**

La tipologia e le misure degli espositori di merce deve risultare da fotografia o disegno.

**E' fatto divieto di utilizzare, tavoli, panche, ecc. che possano evidenziarsi come banco di commercio ambulante.**<sup>12</sup>

<sup>12</sup> modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 26 novembre 2009